Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 8 del 24/03/2026

Oggetto: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 19:10 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	P	2	*Volpe Gioacchino*	P
3	*Chiara Raimondo*	P	4	*Sardo Maria*	P
5	*Contino Antonio*	P	6	*Morreale Francesco Maria*	P
7	*Gallo Caterina*	P	8	*Micciché Alfonso*	P
9	*Parello Salvatore*	P	10	*Gaziano Rosalia*	P
11	*Attardo Giuseppe*	P	12	*Buscemi Raimondo*	A

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 11 - Assenti: N. 1

copia estratta dal sito web

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Gallo Caterina, e Parello Salvatore.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, dott. Volpe Gioacchino, Virone Francesco.

 Sono anche presenti per il Collegio dei Revisori Contabili il dott. Bellini Diego e il dott. Speranza Sergio, nonché, i Responsabili del settore finanziario geom. Alongi Calogero, del settore 3° Sig.ra Rizzo Liliana, e del settori 1° dott. Alfano Domenico.

Il Presidente prende la parola e con il consenso dei consiglieri presenti dà per letta la proposta dell'ottavo punto all'ordine del giorno relativamente alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2026 al RGP n. 3 del 28/01/2026 avente ad oggetto: "Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Esce il consigliere Attardo: sono le ore 20:10 quindi i consiglieri presenti e votanti sono 9;

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede ai consiglieri presenti se vogliono intervenire e poiché nessuno chiede la parola, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani".

L'esito della votazione è di n. 9 voti favorevoli e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2026 al RGP n. 3 del 28/01/2026 avente ad oggetto: "Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 9 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2026 al RGP n. 3 del 28/01/2026 avente ad oggetto: "Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

copia estratta dal sito web

ARAGONA
1° Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy

COMUNE DI ARAGONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ex Provincia Regionale di Agrigento

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N. 02 del 28-01-2026
R.G.P. n. 03 del 28/01/2026

Oggetto: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

IL Consigliere Comunale

Premesso che il vigente regolamento del Consiglio Comunale di Aragona al Capo II *"Diritti dei Consiglieri"* prevede all'art. 20 *"Diritto d'iniziativa deliberativa"* la facoltà di presentare proposte di deliberazione su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'Art 14 dello statuto Comunale;

Considerato che le attribuzioni del Consiglio Comunale sono normate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare dall'articolo 42;

Ritenuto che la presente proposta possa essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale previo invio da parte del Presiedente del consiglio Comunale agli uffici competenti per l'espressione del parere tecnico amministrativo ;

Si relaziona al Consiglio Comunale quanto segue:

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

Considerato che i sottoscritti Consiglieri Comunali hanno condiviso pienamente la presente proposta con il Sindaco Giuseppe Pendolino;

copia estratta dal sito web

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

PROPONE all'attenzione del Consiglio Comunale

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

copia estratta dal sito web

- di impegnare il Sindaco affinché:

o si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

o intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

o solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

Il Consigliere Comunale

(dott. Gioacchino Volpe)

Il Consigliere Comunale

(Dott. Raimondo Chiara)

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativo

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del 1° settore
Affari Generali, Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy

(Dott. Domenico Alfano)

Parere di regolarità contabile

Si esprime ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria e Finanza

(Geom. Calogero Alongi)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web